

23 settembre 2025

## FOCUS GIURISPRUDENZA

### Corte di Cassazione – Ordinanza n. 24594 del 5 settembre 2025

*Responsabilità solidale dell'ATI - art. 68, comma 6, D.lgs. 36/2023: sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le società facenti parte dell'ATI, sia della mandataria che della mandante (o delle mandanti), la stazione appaltante può agire indifferentemente nei confronti di tali compagnie societarie.*

La vicenda trae origine da un progetto finanziato dalla regione Lazio per le Pmi innovative, a cui partecipava un'ATI composta da due imprese. Dopo l'erogazione di oltre 380mila euro, la Regione revocava il contributo per la condizione di "impresa in difficoltà" della capogruppo, avviando un'azione giudiziaria per il recupero delle somme. Peraltro, la mandataria è stata cancellata dal registro delle imprese, mentre proprio la mandante ha incassato il contributo, ragion per cui la Stazione appaltante aveva chiesto la condanna della mandante al rimborso.

Il **Tribunale di Roma** prima e la **Corte d'Appello** poi avevano respinto la domanda, ritenendo che solo la mandataria disponesse della legittimazione a rappresentare l'ATI nei rapporti con la Stazione appaltante.

**La Corte di cassazione** - premettendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto in primis valutare l'esistenza della clausola specifica contenuta nell'atto costitutivo dell'ATI, con la quale si riconosceva espressamente la responsabilità solidale delle parti nei confronti della Stazione appaltante – ribalta l'esito della sentenza, nella misura in cui sarebbe comunque errata per **violazione dell'art. 37, comma 5 del D.lgs. n. 163 del 2006** (oggi trasfusa nell'art. 48 del Codice del 2016 e confermata dall'art. 68 del nuovo Codice del 2023), nella parte in cui ha ritenuto che spettava solo alla mandataria sia la legittimazione passiva che quella attiva.

Tale disposizione prevede la responsabilità solidale anche delle mandanti nei confronti della Stazione appaltante, legittimando dunque la stazione appaltante ad agire direttamente contro la mandante.

Valgono, dunque, i principi generali ormai dettati costantemente da questa Corte in materia di ATI.

**Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti, i singoli componenti mantengono ciascuno la piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori tra le parti, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo.**

Lo scopo della norma è proprio quello di ampliare la tutela della Pubblica amministrazione e dei soggetti ad esse equiparati, dei fornitori e dei subappaltatori per l'ipotesi di inadempimento o di insolvenza della capogruppo mandataria dell'ATI, consentendo loro di rivolgersi anche alle altre società del raggruppamento che hanno partecipato all'offerta e ottenuto l'aggiudicazione.

Peraltro, prosegue ancora la decisione della Corte, va osservato che le obbligazioni in capo alle singole mandanti mutano a seconda che si tratti di raggruppamenti di tipo verticale (ove una degli operatori economici realizza i lavori della categoria prevalente, tranne i lavori scorporabili assumibili da uno dei mandanti), oppure orizzontale (ove gli operatori economici realizzano lavori della stessa categoria).

Ed infatti nel raggruppamento orizzontale l'ATI è caratterizzata dalla circostanza che le imprese associate sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto del contratto (come nel caso che ci occupa); mentre in quello verticale l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra loro.

Quanto alla responsabilità, ferma restando quella solidale del mandatario, per gli assuntori delle categorie scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza.

\* \* \*

### **Consiglio di Stato, sez. V, n. 7281 dell'11/09/2025**

*L'Avvalimento del requisito del "fatturato specifico" è di natura "operativa" e non di "garanzia".*

**Il fatturato specifico è legato alla capacità tecnica-organizzativa, non a quella economico-finanziaria, e per questa ragione l'avvalimento che lo riguarda è di tipo operativo.**

Questo è quanto affermato dalla **V sez. del Consiglio di Stato** con la sentenza in rassegna.

Passando all'esame del caso specifico l'ATI ricorrente denunciava che l'aggiudicataria era priva del **fatturato specifico richiesto** dal punto 6) del disciplinare di gara – disposizione da ritenersi comunque illegittima, nella parte in cui aveva richiesto il possesso del fatturato specifico quale requisito economico – finanziario in luogo di quanto stabilito dall'art. 100 del D.lgs. n. 36 del 2023, che lo inquadrava, invece tra i requisiti di capacità tecnico – professionale.

In ogni caso l'aggiudicatario, in possesso solo in parte del requisito del fatturato specifico, si era qualificato mediante avvalimento, il cui relativo contratto, quanto al requisito del fatturato specifico, nulla aveva indicato circa le risorse umane e i mezzi da impiegare nell'esecuzione del servizio, così come richiesto per la capacità tecnico – professionale dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Deducendo, altresì, che la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio in relazione all'offerta economica del tutto illegittimo.

Il **Tar per il Piemonte**, con **sentenza n. 1222 del 2024**, respingeva il ricorso, ritenendo corretto l'operato della Stazione appaltante.

Avverso la sentenza di 1° grado, la società soccombente ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, deducendo una serie di censure ritenute meritevoli di accoglimento.

In secondo grado, dunque, viene contestata la sentenza sulla base, principalmente, delle seguenti motivazioni:

- la previsione del disciplinare di gara che ha qualificato il **"fatturato specifico"** quale requisito di capacità economico-finanziario e non quale requisito di capacità tecnico-professionale, laddove il Codice degli appalti riconduce solo ed esclusivamente il fatturato globale ai requisiti di capacità economico-finanziario e non anche il fatturato specifico. Sotto tale profilo la sentenza del Tar sarebbe

viziata da difetto di motivazione, in quanto si limita a richiamare l'art. 100, D.lgs. N. 36 del 2023 e a statuire, di conseguenza, la legittimità della *lex specialis* di gara;

- la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui **qualifica come “operativo” il contratto di avvalimento**, e poi ritiene sufficiente l'indicazione delle risorse materiali, ovvero i mezzi indicati.

Il **Consiglio di Stato** ha affermato - rispetto alla catalogazione del fatturato specifico quale requisito di capacità economico-finanziario e non come requisito tecnico professionale - che la Giurisprudenza, in passato, aveva espresso incertezze in ordine al corretto inquadramento del requisito in esame, ma tali difficoltà interpretative sono state superate dal chiaro tenore letterale **dell'art. 100, comma 1, D.lgs.**, che lo qualifica espressamente come requisito di natura tecnico-professionale.

Gli interpreti avevano spesso dibattuto sulla **natura del fatturato specifico, quale requisito di capacità economico-finanziario** (e, quindi, soggetto ad avvalimento c.d. di garanzia dove non è necessaria la messa a disposizione e, quindi, la specifica indicazione delle risorse tecniche, strumentali ed umane) **o quale requisito di capacità tecnico-organizzativa** (e, quindi, soggetto ad avvalimento c.d. tecnico-operativo, dove è necessaria l'indicazione specifica delle dotazioni tecniche, strumentali e delle risorse umane).

Premesso ciò, tenuto conto che **il fatturato specifico**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.lgs. n. 36 del 2023, **è un requisito tecnico – professionale, l'eventuale contratto di avvalimento deve avere natura “operativa”** e, quindi, richiedere l'effettiva messa a disposizione delle risorse umane, materiali e tecniche, specificatamente individuate.

In caso di “avvalimento operativo”, il prestito o trasferimento di requisiti (esperienza pregressa) e di risorse (umane, tecniche e materiali) deve essere specifico ed effettivo.

Nessun riferimento, nel contratto di avvalimento, è stato fatto alle risorse umane da impiegare nell'espletamento del servizio, che nella specifica fattispecie in esame sarebbe stato necessario specificare. A tale riguardo va, anche, rammentato che il disciplinare di gara disponeva che “*Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione delle risorse messa a disposizione dell'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.*”

\* \* \*

### **[Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7282 dell'11/09/2025](#)**

*Contratti pubblici. La mancata dichiarazione delle pendenze penali, anche per reati non tassativamente indicati nel Codice dei contratti, costituisce illecito professionale.*

**Il concorrente deve dichiarare ogni pendenza penale a proprio carico, anche per reati penali non ricompresi nell'elencazione tassativa del nuovo codice. In ottemperanza al dovere di buona fede, il privato è tenuto a fornire all'Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità.**

Questo è quanto deciso dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza in commento

La vicenda trae origine dall'impugnazione del provvedimento di esclusione disposto dalla S.A. per la mancata comunicazione delle pendenze giudiziarie che vedevano coinvolta la società ricorrente, la quale, in sede di impugnazione, ha eccepito l'errata applicazione degli artt. 95 e 98 del vigente Codice dei contratti

In particolare la società ricorrente ha lamentato l'errata applicazione delle disposizioni richiamate in seno al provvedimento per violazione del principio di tassatività delle cause configuranti l'illecito professionale, evidenziando di avere rispettato tutti gli obblighi dichiarativi imposti dalla *lex specialis*, e che i reati contestati e/o accertati nei suoi confronti non rientravano tra quelli che richiedevano una dichiarazione obbligatoria da parte del concorrente, perché non rientranti tra quelli previsti dal Codice.

Istruita la causa, il Giudice di primo grado, (TAR Puglia, sentenza n. 1324 del 2024), ha respinto il ricorso, ritenendo rilevanti, sul piano giuridico, le omesse dichiarazioni della ricorrente, in quanto configuranti “// tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante attraverso l'omissione di informazioni che, ove correttamente e tempestivamente fornite, sarebbero state certamente suscettibili di incidere sull'esito del procedimento di gara.”

Nella specie, ha assunto, quindi, rilievo il tentativo, da parte della ricorrente, di influenzare il processo decisionale della Stazione appaltante attraverso l'omissione di informazioni che, ove correttamente e tempestivamente fornite, sarebbero state certamente suscettibili di incidere sull'esito del procedimento di gara, in quanto relative ad addebiti di natura penale, commessi in occasione di un pregresso analogo appalto, eseguito dalla stessa ditta ricorrente per conto della stessa Amministrazione e riguardante i medesimi servizi oggetto dell'appalto (nel caso di specie servizi di spiaggia), e che, se “l'Amministrazione avesse avuto la possibilità di valutare l'offensività del reato, in costanza di rapporto, avrebbe senz'altro risolto il contratto, così verificandosi una causa necessaria di esclusione del contratto”.

Avverso la decisione del Tar Puglia, la Società soccombente ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, affermando, nei propri atti difensivi, che la valutazione della gravità dell'illecito professionale ricorre solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una condotta attiva dell'operatore economico, ossia quando l'operatore economico fornisca informazioni false e fuorvianti, così come prescritto in seno all'art. 98, comma 3, lett. b) del Codice dei contratti, e non nell'ipotesi di omissione.

Istruita la causa, il Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibile l'assunto della società appaltante, ritenendo che, anche laddove l'art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 qualifica come grave illecito professionale esclusivamente l'aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti, ove suscettibili di influenzare le scelte della stazione appaltante, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di valutare, alla luce delle disposizioni vigenti, le omesse dichiarazioni di un fatto non desumibile dal fascicolo virtuale, precisando che l'omessa o inesatta dichiarazione “pur non costituendo di per sé causa di esclusione può rilevare, nell'apprezzamento del grave illecito professionale ai sensi dell'art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36 del 2023”.

La sentenza ricorda, infatti, che l'art. 96, comma 14, del Codice dei Contratti, stabilisce un obbligo preciso per l'operatore economico, ossia quello “di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi dell'art. 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della

*medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98*", e precisamente **nel giudizio di affidabilità**, unitamente al fatto non dichiarato, purché si tratti di una circostanza non autonomamente desumibile dal fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Il *discrimen* tra omessa dichiarazione (comportamento omissivo) e falsa dichiarazione (comportamento attivo) sfuma, come nel caso di specie, in situazioni in cui l'operatore economico riferisce circostanze non sufficienti, e soprattutto non idonee, a consentire alla stazione appaltante di svolgere correttamente la procedura di gara, nel rispetto della *par condicio* tra i concorrenti, e soprattutto nel perseguimento del pubblico interesse.

*"Ciò in quanto, diversamente opinando, l'Amministrazione pubblica sarebbe privata, in violazione dei principi generali che regolamentano il nuovo codice dei contratti (il principio di buona fede, il principio della fiducia, il principio del risultato) della possibilità di valutare correttamente l'affidabilità e integrità del futuro contraente, in questo modo potendo essere costretta a stipulare un contratto di appalto con un'impresa non idonea e non affidabile. Tanto soprattutto quando, come nella specie, l'omissione dichiarativa si è connotata da 'dolo specifico', perché, diversamente da quanto ha sostenuto l'appellante, è stato certamente utile tacere dei precedenti penali a carico, al fine di 'influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante' (art. 98, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 36 del 2023)"*

Per i motivi sopra esposti, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado.

\* \* \*

### **Tar Calabria, Sez. staccata di Reggio Calabria, n. 605 del 8 settembre 2025**

*L'iscrizione nella White List conserva la sua efficacia per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, ma ciò a condizione che non intervengano modifiche societarie rilevanti.*

**Fino a quando l'operatore economico non provvederà a chiedere alla Prefettura competente, in ragione della variazione della sede, la propria iscrizione e, quindi, a comunicare tutte le variazioni nel periodo intermedio intervenute non può dirsi esistente una valida ed efficace iscrizione nella White List spendibile ai fini della partecipazione alla competizione.**

Questo è quanto affermato dal **Tar Calabria** con la sentenza in rassegna.

La vicenda trae origine da una procedura indetta da una centrale di committenza, avente ad oggetto il servizio di selezione, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di un Comune.

La società ricorrente, inizialmente collocatesi al primo posto in graduatoria, era regolarmente iscritta (provvedimento del 21 gennaio 2025, valido per 12 mesi) alla White List della Prefettura di Verona, avendo in quella provincia la sede. Tuttavia, con atto notarile del 12 marzo 2025, la società deliberava, tra l'altro, il trasferimento della sede legale Milano.

Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (9 aprile 2025) la società risultava ancora formalmente iscritta presso la Prefettura di Verona e non aveva richiesto l'iscrizione alla Prefettura di Milano.

La Stazione appaltante, rilevato il cambio di sede sociale, richiedeva alla società in questione l'iscrizione alla White List della Prefettura di Milano o, in via alternativa, di dimostrare che, entro la data di scadenza della procedura di gara (9 aprile 2025), l'impresa avesse inoltrato richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura di Milano.

La ricorrente, trasmetteva la ricevuta di richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura di Milano, caricata sul portale in pari data, chiarendo di aver palesato l'attuale compagine societaria nel presentare la domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica in discussione e legittimamente spendendo, quale requisito di partecipazione alla gara, il provvedimento di iscrizione alla White List della Prefettura di Verona, avente validità di un anno.

La partecipazione alla procedura risulterebbe legittimata dall'iscrizione della società nella White List tenuta dalla Prefettura di Verona, la cui validità, pari a 12 mesi dalla data del rilascio, non sarebbe compromessa dal trasferimento della sede dell'impresa da Verona a Milano. Siffatta iscrizione non influirebbe sulla validità dell'iscrizione che rimarrebbe valida per l'intero periodo stabilito.

Malgrado ciò, l'amministrazione, preso atto del disposto di cui all'art. 1 commi 52 e 53, L. n. 190/2012 (legge Severino o Anticorruzione), escludeva la ricorrente dalla competizione.

La società ricorrente ha, dunque, impugnato il provvedimento in questione sulla scorta delle considerazioni su esposte.

**Il giudice del Tar Calabria** sostiene che le censure complessivamente articolate in ricorso muovono da una non corretta interpretazione delle normative di riferimento, ossia: **L.n.190 del 2012 c.d. Severino o Anticorruzione e D.P.C.M del 18.04.2013 (White List)**.

Dal combinato disposto delle norme di rango primario e secondario di riferimento, si evince come l'iscrizione alla White List conserva sì efficacia per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, ma ciò a condizione che non intervengano modifiche societarie rilevanti.

Tali modifiche devono, infatti, essere tempestivamente comunicate dall'operatore economico, **ex art. 1, comma 55 L. n. 190/2012**, alla Prefettura competente ovvero alla Prefettura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.

**Ciò per la ragione sostanziale che è alla Prefettura "competente", in ragione della sede d'impresa, che il legislatore ha demandato lo specifico compito di effettuare gli accertamenti antimafia previsti.**

\* \* \*

### **Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 2625 del 15 settembre 2025**

*La Stazione appaltante non può esimersi dall'esibire ai primi cinque classificati i documenti indicati dal comma 2 dell'art. 36, potendo soltanto, a fronte di una motivata e comprovata dichiarazione degli offerenti, da valutarsi ai sensi del Codice della proprietà intellettuale, limitarsi ad oscurarli in relazione alle specifiche parti che eventualmente contengono segreti tecnici o commerciali.*

il Tar Catania, con sentenza n. 2625 del 15 settembre 2025, ha ribadito che "è automaticamente riconosciuto a chi partecipa alla gara e non ne è "definitivamente" escluso il diritto di accedere in via

*diretta, non solo “ai documenti” (offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara e atti), ma anche “ai dati e alle informazioni” inserite nella piattaforma ex art. 25 del Codice, e ciò a partire dal momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Peraltro agli operatori collocatesi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto, dal comma 2 dell’art. 36, un diritto di accesso ancor più ampio perché ad essi sono resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “atti” di cui al comma 1, ma anche le offerte degli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto, e quinto, la prima essendo conoscibile da tutti)”.*

La sentenza riguarda una controversia relativa ad una procedura ristretta, mediante sistema dinamico di acquisizione, per l’affidamento del servizio quadriennale di gestione e consegna di ausili tecnici per persone disabili.

A seguito di aggiudicazione della gara alla prima classificata in graduatoria, la ricorrente, classificata al quarto posto, ha presentato, in pari data, istanza di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica di tutte le imprese che la precedevano in graduatoria.

La Stazione appaltante ha, inizialmente rigettato l’istanza, ritenendo che la ricorrente, in ragione della sua posizione, non fosse titolare di un interesse giuridico tutelabile.

La ricorrente ha contestato il diniego, deducendo l’intenzione di agire in giudizio contro le offerte delle concorrenti, ritenute insostenibili sul piano economico. In esito alla nuova richiesta la Stazione appaltante ha comunque reso parzialmente disponibile la documentazione richiesta lasciando, inoltre, del tutto sguarnita di motivazione il diniego della parte restante.

Nel dare atto alle pluralità di orientamenti giurisprudenziali sul punto, **il Collegio fa propria la tesi per cui i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti, dopo l’aggiudicazione in riscontro a istanze di accesso del concorrente e a opposizioni dei controinteressati, si collocano fuori da perimetro dell’art. 36, comma 4, D.lgs n. 36/2023 per ricadere, invece, nello spettro applicativo dell’art. 116 cod. proc. Amm.**

La ricorrente, avendo partecipato alla gara ed essendosi classificata quarta, è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata che la abilita a richiedere l’accesso alla documentazione della gara cui ha partecipato.

Sussiste, quindi, il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e l’esigenza di difesa in giudizio allegata dalla ricorrente.

## PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

### **[ANAC – Delibera n. 319 del 30 luglio 2025](#)**

*La prova delle condizioni di esecuzione non può essere anticipata al momento dell’offerta, essendo sufficiente l’assunzione, da parte dell’operatore economico dell’impegno a dotarsi dei requisiti necessari per l’esecuzione del contratto, diversamente ricorre la violazione della par condicio e del favor participationis.*

Questo è quanto chiarito dall’ANAC con **la delibera n. 319 del 30 luglio 2025**, in commento.

La fattispecie, posta all'attenzione dell'Autorità, ha riguardato **la legittimità di alcune clausole contenute nella *lex specialis* inerenti la valutazione del punteggio dell'offerta tecnica.**

In particolare, l'impresa istante censurava la legge di gara nella parte in cui, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, richiedeva all'O.E. di dimostrare, sin dalla data di pubblicazione del bando, la proprietà delle attrezzature e dei mezzi operativi e che il personale specializzato, sempre a tale data, risultasse assunto. Il possesso di tali requisiti comportava l'assegnazione di un punteggio complessivo di 45 punti. Ma non solo, con riferimento al personale, i criteri dell'offerta tecnica richiedevano altresì un numero di operai con esperienza minimo di sei anni presso l'O.E., con particolare attenzione alla stabilità del personale operativo di lunga data, quale indice di continuità della forza lavoro.

Esaminati gli atti di gara, l'**ANAC** ha rilevato che siffatto *modus operandi*, non rappresenta una condizione conforme ai principi di *par condicio* e di *favor participationis*, perché restringe indebitamente la platea dei concorrenti, penalizzando chi non dispone immediatamente delle risorse, ma che è in grado di recuperarle, in caso di aggiudicazione (si veda sul punto Consiglio di Stato, n. 9255/2023; n. 11037/2022).

**L'ANAC** ha, quindi ritenuto che “È consentito all'Amministrazione tradurre una modalità esecutiva del contratto in un criterio di valutazione delle offerte, a condizione che l'attribuzione del punteggio non venga subordinata alla dimostrazione, già in fase di gara, del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l'esecuzione delle prestazioni programmate” (cfr. ANAC – delibera n. 117 del 26.3.2025);

In sintesi, l'**Autorità**, così come chiarito con la delibera n. 117 del 26 marzo 2025, ha fornito importanti chiarimenti con riferimento ai criteri premiali, ritenendo ragionevole e sufficiente la presentazione, in sede di offerta, della dichiarazione di impegno all'acquisto o alla disponibilità dei mezzi, con la previsione che, solo in caso di aggiudicazione dell'appalto, tali mezzi dovranno essere posseduti, disponibili e pienamente operativi nella fase di esecuzione. Un criterio così strutturato, infatti, consentirebbe di soddisfare l'interesse della SA alla pronta e tempestiva esecuzione dell'appalto e degli interventi di pronto intervento, senza imporre in fase di gara alcun impegno finanziario a carico dei concorrenti.